



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n.
14 del 29/07/2026**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026-2029

L'anno duemilaventisei il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

PASQUALI MARCO	Presente
ALESSANDRIA FRANCO	Presente
MAJA ANGIOLINO	Presente
MARCHINI ROMINA	Presente
SINGH HARMAN	Assente
FORMIS ALBERTO	Presente
MARTINELLI VITO	Presente
ZARDI MARCO	Presente
BELTRAMI ARTURO	Presente
LODI RIZZINI CLAUDIO	Presente
RIZZI ALESSANDRO	Presente
SANCONO GIANLUCA	Assente
GHEZZI LORENA	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

E' presente il Sindaco, PASQUALI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE DUCOLI PAOLO assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASQUALI MARCO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno

Deliberazione n. 14 del 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026-2029

Quanto agli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Relaziona il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Brenda Paglia

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2025 di approvazione il Bilancio di Previsione 2025-2027 relativi allegati e nota di aggiornamento al DUPS 2025-2027;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06/03/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Premesso che:

- a seguito della gara per la selezione del socio privato in Mantova Ambiente, è stato sottoscritto tra il Comune di Sabbioneta e il Gestore Mantova Ambiente srl il Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 2017-2026, Rep. n. 1783 del 21/12/2017;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 39 del 20/12/2024 e successiva delibera n. 12 del 29/04/2025, ha autorizzato Mantova Ambiente Srl a procedere con l'affidamento di gara c.d. "a doppio oggetto" per la durata di 15 anni del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di altri servizi collaterali per il periodo (2027-2042);

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità". Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.
- il documento di consultazione n. 196/2021/R/RIF dell'11.05.2021, recante i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

- la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione 3 agosto 2021 n. 364/2021/R/RIF, ad oggetto "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'art. 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF recante la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione 03 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF;
- la deliberazione 03 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF;
- la deliberazione 03 agosto 2023 n. 387/2023/R/RIF;
- la deliberazione 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF;

Vista la Deliberazione n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

Preso atto che ai sensi dell'art. 7.3 della Delibera sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029, è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità;

Vista la Determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative" con la quale l'Autorità ha approvato tra l'altro i seguenti documenti, necessari per la predisposizione e approvazione del PEF Rifiuti 2026-2029:

- Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
- Schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3);
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4);

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio e del MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario

(P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-3, come i precedenti, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti del nuovo metodo tariffario sono correlati alla determinazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il terzo periodo regolatorio, non deve superare la misura stabilita all'art. 4, del metodo MTR-3. In base a tale articolo le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026 -2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata (pari al 1,90%);
- il coefficiente di recupero della produttività (variabile dal 0,1% al 0,5%);
- il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, distinti in consolidamento e miglioramento (variabile da 0 al 7%);

Considerato che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 397/2025/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, provveda:

- 1 alla validazione del documento mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- 2 all'approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
- 3 alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di approvazione dello stesso, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";
- Considerato che l'art. 1 comma 677 della Legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025, prevede che i comuni debbano approvare i piani finanziari del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

- Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:
- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/DTAC/2025;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione del PEF pluriennale da parte del Consiglio Comunale;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che entro 180 giorni dalla trasmissione dei documenti all'Autorità la stessa, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione n. 397/2025/R/rif, tra cui rientra il Comune di xxxxx per il pertinente PEF;

Visti anche:

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";[1.1]

Considerato inoltre che:

- il Comune di Sabbioneta ha attivato un servizio di raccolta con sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti;
- il Comune di Sabbioneta, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021 e successiva deliberazione n. 4 del 26/04/2023 rese immediatamente eseguibili, ha approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31/03/2022 e successiva delibera n. 221 del 22/12/2022 è stata approvata la "Carta dei servizi della gestione rifiuti" trasmessa dalla Società Mantova Ambiente Srl, in quanto propedeutica

all'individuazione del posizionamento nello schema regolatorio di cui all'art. 3 della deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif;

Considerato, altresì, che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31/03/2022 è stato individuato, ai sensi dell'art. 3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato da ARERA con delibera 15/2022, lo schema I quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) circa gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovrà adeguarsi il gestore del servizio;

Dato atto che il Piano Finanziario relativo al periodo regolatorio 2026-2029 è stato calcolato in funzione dei costi forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, gestione tariffe e rapporti con l'utenza, come da documentazione trasmessa dal gestore e registrata al prot. 4902 del 16/06/2026 seguendo le linee previste dall'Autorità, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-3), secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui alla determina del 7 Novembre 2025, N. 1/DTAC/2025

Considerato che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti);

Visto il D.lgs. 18 Agosto 2000, n.267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamata la determinazione n. 118 del 12/05/2026 con la quale il servizio validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, è stato affidato a all'operatore economico Business Engineering Network S.r.l. con sede a Milano in Viale Cassiodoro 10 c.f./p.iva 12784320157 in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal competente responsabile di Servizio ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.lgs n. 267/2000;
- Il D. lgs n. 118/2011;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.0, astenuti n. 3 (i consiglieri Lodi Rizzini, Rizzi, Ghezzi) su n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1 Di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- 2 Di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del "PEF pluriennale TARI 2026-2029" da parte della Società BEN, Business Engineering Network srl con sede in Via Della Robbia, 20145 Milano, P. IVA 12784320157 incaricata della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale con n. 5724 del 10/07/2026
- 3 Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del Servizio Integrato Rifiuti Urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-3, e i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - ALLEGATO 1: PEF "completo" periodo regolatorio 2026-2029;
 - ALLEGATO 2: PEF "grezzo" periodo regolatorio 2026-2029;
 - ALLEGATO 3: Dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 della Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025
 - ALLEGATO 4: Documento Tecnico - servizi erogati anni 2026-2029
 - ALLEGATO 5: Scheda Osserv. Prov. Mn 2024;
 - ALLEGATO 6: Bilancio Mantova Ambiente 2024;
 - ALLEGATO 7: Relazione di Accompagnamento Mantova Ambiente;
 - ALLEGATO 8: Relazione ETC
 - ALLEGATO 9: Relazione di validazione;
- 4 Di precisare che il PEF 2026-2029, calcolato in base alle regole del MTR-3, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del medesimo MTR-3 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif);
- 5 Di dare atto che il Piano Economico Finanziario prevede:
 - per la gestione 2026, una spesa di complessivi Euro 582.450;
 - per la gestione 2027, una spesa di complessivi Euro 588.282;
 - per la gestione 2028, una spesa di complessivi Euro 582.086;
 - per la gestione 2029, una spesa di complessivi Euro 573.098;
- 6 Di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- 7 Di trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2026- 2029 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.5 della deliberazione ARERA n°397/2025/R/rif);
- 8 Di inviare copia della presente deliberazione al soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Successivamente

- Con voti favorevoli n. 8, contrari n.0, astenuti n. 3 (i consiglieri Lodi Rizzini, Rizzi, Ghezzi) su n. 11 consiglieri presenti
il consiglio comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma.4 del TUEL vista l'imminente scadenza dei termini di approvazione.



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PASQUALI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DUCOLI PAOLO